

**Cass. civ. Sez. I, Sent., 13/04/2017, n. 9571**

**PROCEDIMENTO CIVILE**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -  
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere -  
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta - Consigliere -  
Dott. VALITUTTI Antonio - rel. Consigliere -  
Dott. MARULLI Marco - Consigliere -  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 15091/2012 proposto da:

... Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, ..., presso l'avvocato ..., che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., giusta procura in calce al ricorso;  
- ricorrente -

contro

... S.p.a.;  
- intimata -

avverso la sentenza n. 262/2012 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2012;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/2017 dal cons. VALITUTTI ANTONIO;  
udito, per la ricorrente, l'Avvocato DI IENNO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

**Svolgimento del processo**

1. La ... Cooperativa Sociale conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Torino, la ... s.p.a., chiedendone la condanna alla restituzione delle spese di spedizione ed al risarcimento del danno da perdita di una "chance", conseguente alla ritardata consegna, da parte della convenuta, di alcuni plichi che avrebbero consentito - se tempestivamente recapitati - alla ... la partecipazione a due gare indette dai Comuni di (OMISSIS). Il Tribunale adito, con sentenza n. 7482/2009, rigettava la domanda.
2. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 262/2012, depositata il 14 febbraio 2012, rigettava, del pari, l'appello della ..., ritenendo che, pure a voler considerare ammissibile - ai sensi dell'art. 345 c.p.c. - la diversa prospettazione della domanda di risarcimento per perdita di una "chance", operata dalla appellante in secondo grado, la medesima non aveva fornito la prova che i plichi tardivamente consegnati contenessero effettivamente i documenti indicati nei bandi di gara.
3. Per la cassazione di tale sentenza ha, quindi, proposto ricorso la ... Cooperativa Sociale nei confronti della ... s.p.a., affidato a due motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

**Motivi della decisione**

1. Con il secondo motivo di ricorso - che per il suo carattere di logicamente pregiudiziale va esaminato per primo - la ... Cooperativa Sociale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c., e art. 112 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 (nel testo applicabile ratione temporis).

1.1. Si duole la ricorrente del fatto che la Corte di Appello abbia erroneamente escluso sia la restituzione delle spese di spedizione dei plichi, che avrebbero consentito alla ... - se consegnati entro l'orario stabilito - la partecipazione a due gare indette dai Comuni di (OMISSIS), sia il risarcimento del danno da perdita di una "chance", conseguente alla ritardata consegna, da parte della ... dei plichi in questione, che aveva determinato, per l'odierna ricorrente, la perdita della possibilità di partecipare alle suddette gare. 1.2. La censura è fondata nei limiti di cui appresso.

1.2.1. Va osservato che il danno patrimoniale da perdita di una "chance" costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, la sua attuale esistenza (Cass. 30/09/2016, n. 19604). Il risarcimento in parola può essere, in altri termini, riconosciuto solo quando la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (Cass. 10/12/2012, n. 22376). Orbene, è evidente che, nel caso di specie, la ritardata consegna dei plichi, del tutto pacifica tra le parti ed accertata dall'impugnata sentenza, non ha determinato di per sé - in assenza di un qualsiasi elemento di prova in ordine al loro contenuto, ossia della dimostrazione che gli stessi contenevano effettivamente

i documenti indicati nei bandi di gara - la perdita certa per la ricorrente di partecipare con probabilità di successo alla gara. Il danno in parola non può, di conseguenza, essere riconosciuto.

1.2.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi per quanto concerne le spese di spedizione dei plichi. Nella liquidazione del danno contrattuale, invero, il lucro cessante rappresenta la somma che il danneggiato avrebbe ricavato in caso di adempimento dell'obbligazione al netto delle spese, nella misura che il medesimo riesce a dimostrare in giudizio. E tuttavia, ciò non esclude che egli abbia diritto, ai sensi *dell'art. 1223 c.c.*, qualora tali spese abbia realmente sostenuto, di esserne ugualmente risarcito a titolo di danno emergente, conseguente all'inadempimento del contratto da lui subito (Cass. 28/05/1983, n. 3694).

Ne discende che, contrariamente all'assunto del giudice di appello, la ... è tenuta a corrispondere alla ..., a titolo di danno emergente, la somma di Euro 144,00, pari all'ammontare delle spese di spedizione inutilmente affrontate dalla ricorrente a causa dell'inadempimento contrattuale della controparte, concretatosi nella tardiva consegna dei plichi in questione.

2. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui sopra, comporta la cassazione dell'impugnata sentenza. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui *all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.*, accoglie l'originaria domanda della ... Cooperativa Sociale limitatamente alle spese di spedizione dei plichi, quantificate in Euro 144,00, rigettando per il resto la censura.

3. Resta assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la statuizione del giudice di appello che ha ritenuto inammissibile, ai sensi *dell'art. 345 c.p.c.*, la diversa prospettazione della domanda di risarcimento del danno per la perdita di una chance, formulata dalla ... nel giudizio di secondo grado.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'intimata nel presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originaria domanda della ... Cooperativa Sociale, limitatamente alle spese di spedizione dei plichi, quantificate in Euro 144,00; dichiara assorbito il primo motivo di ricorso. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017